



**Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

**AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT**

*Settore SPORT*

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 26 NOVEMBRE 2015)**



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

## **AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT**

**Settore SPORT**

**Premesse:** Il Comune di Lonato del Garda dispone delle seguenti palestre annesse agli edifici scolastici, utilizzabili per attività di promozione sportiva o funzione sociali:

- palestra SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CAMILLO TARELLO";
- palestra SCUOLA PRIMARIA "PAOLO VI" di Centenaro;
- palestra SCUOLA PRIMARIA "BUONARROTI" di Esenta .

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto uso dei locali sopra individuati.

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

### **ART. 2 - ATTIVITÀ AMMESSE**

1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
  - attività di avviamento e promozione dello sport
  - tornei amatoriali
  - campionati ed attività federali e di lega
  - attività motoria
  - ginnastica
  - preparazione atletica
  - attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Lonato del Garda, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.
3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

### **ART. 3 – UTENZA**

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, associazioni senza fini di lucro.
2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:
  - Istituzioni scolastiche Lonatesi;
  - Amministrazione Comunale di Lonato del Garda;
  - attività patrocinate dal Comune di Lonato del Garda;
  - forme associative iscritte all'apposito albo;



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

## **AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT**

### **Settore SPORT**

- federazioni, enti di promozione sportiva e società Lonatesi affiliati al CONI;
  - associazioni, privati cittadini, enti, gruppi o cooperative di promozione sportiva-ricreativa
  - altri enti, associazioni.
3. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l'elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti.

#### **ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO**

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il COMUNE DI LONATO DEL GARDA e la DIREZIONE SCOLASTICA sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni (feriali) e orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione: dal lunedì al sabato, dalle ore 14.30 alle 24.00.
6. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario.
7. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
8. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
9. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
  - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
  - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
  - lasciare materiale di ingombro;



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

## **AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT**

### **Settore SPORT**

- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
  - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
  - fumare.
10. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del COMUNE DI LONATO DEL GARDA, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
11. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

### **ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. Gli Enti, le associazioni e società, senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche dovranno presentare all'Ufficio Sport del Comune apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento, almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. Le richieste pervenute in difformità di modulo o di tempo non saranno prese in considerazione.
2. L'Ufficio Sport verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 3.
3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l'Ufficio Sport formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento anticipato della competente tariffa, come determinata all'art. 6. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.
4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.
5. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

### **ART. 6 - TARIFFE**

1. A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare anticipatamente al Comune la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile.
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale e aggiornate almeno ogni triennio, sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:



# **Città di LONATO del GARDA**

*Provincia di Brescia*

## **AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E SPORT**

### **Settore *SPORT***

- della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, società e sodalizi lonatesi senza fini di lucro;
  - della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
  - degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
  - delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.
4. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune o dell'Autorità scolastica, non vengano utilizzate le ore concesse e già pagate, il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti.
5. sono esentati dal pagamento, esclusivamente, le attività per le quali è stato concesso il patrocinio comunale.

### **ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE**

1. Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.